

Delibera n. 70/2025

Delibera n. 49/2025 relativa alla indizione della consultazione sulle “*Misure concernenti il contenuto minimo degli specifici diritti, anche di natura risarcitoria, che gli utenti possono esigere nei confronti dei concessionari autostradali e dei gestori dei servizi erogati nelle pertinenze di servizio delle reti autostradali. Misure afferenti al rimborso del pedaggio in presenza di limitazioni all’utilizzo dell’infrastruttura*”. Proroga del termine per la presentazione di osservazioni e proposte da parte dei soggetti interessati e modifica della data dell’audizione.

L’Autorità, nella sua riunione del 29 aprile 2025

VISTO

l’articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha istituito, nell’ambito delle attività di regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, l’Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: Autorità), e in particolare:

- il comma 2, lettera a), ai sensi della quale l’Autorità provvede «*a garantire, secondo metodologie che incentivino la concorrenza, l’efficienza produttiva delle gestioni e il contenimento dei costi per gli utenti, le imprese e i consumatori, condizioni di accesso eque e non discriminatorie (...) alle reti autostradali (...) nonché in relazione alla mobilità dei passeggeri e delle merci in ambito nazionale, locale e urbano anche collegata a stazioni, aeroporti e porti ad esclusione del settore dell’autotrasporto merci*»;
- il comma 2, lettera e), ai sensi della quale l’Autorità provvede «*a definire, in relazione ai diversi tipi di servizio e alle diverse infrastrutture, il contenuto minimo degli specifici diritti, anche di natura risarcitoria, che gli utenti possono esigere nei confronti dei gestori dei servizi e delle infrastrutture di trasporto e a dirimere le relative controversie; sono fatte salve le ulteriori garanzie che accrescano la protezione degli utenti che i gestori dei servizi e delle infrastrutture possono inserire nelle proprie carte dei servizi*»;
- il comma 3, lettera g), ai sensi della quale l’Autorità «*valuta i reclami, le istanze e le segnalazioni presentati dagli utenti e dai consumatori, singoli o associati, in ordine al rispetto dei livelli qualitativi e tariffari da parte dei soggetti esercenti il servizio sottoposto a regolazione, ai fini dell’esercizio delle sue competenze*»;
- il comma 3, lettera h), ai sensi della quale, tra l’altro, l’Autorità «*disciplina, con propri provvedimenti, le modalità per la soluzione non giurisdizionale delle controversie tra gli operatori economici che gestiscono reti, infrastrutture e servizi di trasporto e gli utenti o i consumatori mediante procedure semplici e non onerose anche in forma telematica*»;

VISTO

il regolamento delegato (UE) n. 886/2013 della Commissione, del 15 maggio 2013, che integra la direttiva 2010/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio

per quanto riguarda i dati e le procedure per la comunicazione gratuita agli utenti, ove possibile, di informazioni minime universali sulla viabilità connesse alla sicurezza stradale;

- VISTA** la direttiva n. 2019/520/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, concernente l'interoperabilità dei sistemi di telepedaggio stradale e intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sul mancato pagamento dei pedaggi stradali nell'Unione (rifusione);
- VISTO** il regolamento delegato (UE) 2022/670 della Commissione, del 2 febbraio 2022, che integra la direttiva 2010/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativamente alla predisposizione in tutto il territorio dell'Unione europea di servizi di informazione sul traffico in tempo reale;
- VISTO** il regolamento (UE) 2023/1804 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 settembre 2023, sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi, e che abroga la direttiva 2014/94/UE;
- VISTI** il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (*"Nuovo codice della strada"*) e il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (*"Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada"*);
- VISTO** il decreto legislativo 5 novembre 2021, n. 153 (*"Attuazione della direttiva (UE) 2019/520 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, concernente l'interoperabilità dei sistemi di telepedaggio stradale e intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sul mancato pagamento dei pedaggi stradali nell'Unione"*);
- VISTO** il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (*"Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici"*), in particolare l'articolo 192;
- VISTA** la delibera dell'Autorità n. 59/2022 del 14 aprile 2022, di avvio di una *"Indagine conoscitiva finalizzata all'avvio di un procedimento volto a definire il contenuto minimo degli specifici diritti che gli utenti possono esigere nei confronti dei concessionari autostradali e dei gestori delle aree di servizio delle reti autostradali"*;
- VISTE** la delibera dell'Autorità n. 16/2023 del 27 gennaio 2023, recante *"Misure concernenti il contenuto minimo degli specifici diritti, anche di natura risarcitoria, che gli utenti possono esigere nei confronti dei concessionari autostradali e dei gestori dei servizi erogati nelle pertinenze di servizio delle reti autostradali. Avvio del procedimento"*, con cui l'Autorità ha avviato un procedimento volto all'adozione di misure di regolazione per definire il contenuto minimo degli specifici diritti, anche di natura risarcitoria, che gli utenti possono esigere nei confronti dei concessionari autostradali e dei gestori dei servizi erogati nelle

pertinenze di servizio delle reti autostradali, fissandone il termine per la conclusione al 31 luglio 2023, e la delibera dell'Autorità n. 200/2023 del 21 dicembre 2023, con la quale, rilevata la necessità di svolgere le pertinenti valutazioni sugli elementi istruttori acquisiti, è stato prorogato al 30 giugno 2024 il termine per la conclusione del procedimento avviato con la citata delibera n. 16/2023;

VISTE

la delibera dell'Autorità n. 62/2024 del 15 maggio 2024, recante *"Aggiornamento del Sistema tariffario di pedaggio relativo alle concessioni di cui all'articolo 37, comma 2, lett. g), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Avvio del procedimento"* e la delibera dell'Autorità n. 186/2024 del 18 dicembre 2024, con la quale l'Autorità ha ritenuto necessario prorogare al 31 maggio 2025 il termine per la conclusione del procedimento avviato con la citata delibera n. 62/2024;

VISTA

la delibera dell'Autorità n. 91/2024 del 26 giugno 2024, con la quale l'Autorità ha ritenuto opportuno indire una nuova fase di consultazione pubblica sullo schema di atto di regolazione, relativamente alle misure diverse da quelle afferenti al sistema di calcolo del rimborso del pedaggio in presenza di limitazioni all'utilizzo dell'infrastruttura e relative modalità di erogazione e, alla luce delle esigenze istruttorie e di consultazione dei soggetti interessati, di prorogare il termine per la conclusione del procedimento avviato con la delibera n. 16/2023: a) al 31 marzo 2025 per le misure afferenti al sistema di calcolo del rimborso del pedaggio in presenza di limitazioni all'utilizzo dell'infrastruttura e relative modalità di erogazione; b) al 30 settembre 2024 per le misure diverse da quelle di cui alla lettera a);

VISTA

la delibera dell'Autorità n. 132/2024 del 26 settembre 2024, con la quale l'Autorità ha approvato le *"Misure concernenti il contenuto minimo degli specifici diritti, anche di natura risarcitoria, che gli utenti possono esigere nei confronti dei concessionari autostradali e dei gestori dei servizi erogati nelle pertinenze di servizio delle reti autostradali"*;

VISTA

la delibera n. 49/2025, del 19 marzo 2025, con cui l'Autorità ha indetto una consultazione pubblica sullo schema di atto di regolazione recante *"Misure concernenti il contenuto minimo degli specifici diritti, anche di natura risarcitoria, che gli utenti possono esigere nei confronti dei concessionari autostradali e dei gestori dei servizi erogati nelle pertinenze di servizio delle reti autostradali. Misure afferenti al rimborso del pedaggio in presenza di limitazioni all'utilizzo dell'infrastruttura"*, individuando nel 30 aprile 2025 il termine ultimo per la presentazione di osservazioni e proposte da parte degli interessati e prorogando al 31 luglio 2025 il termine per la conclusione del procedimento.

VISTA

la nota prot. ART n. 38062/2025 del 16 aprile 2025, con la quale l'Associazione Italiana Società Concessionarie Autostrade e Trafori (AISCAT) ha richiesto di

prorogare il termine per la trasmissione dei contributi alla consultazione al 15 maggio 2025 *“tenuto conto sia della complessità della materia in questione sia del particolare periodo a ridosso del quale la scadenza si verrebbe a trovare”*, caratterizzato da festività nazionali e potenziali ponti, in relazione al quale AISCAT ritiene verosimile prevedere *“picchi di volumi nei transiti autostradali la cui gestione assorbirà gran parte delle risorse societarie competenti all’esame della delibera e predisposizione dei relativi contributi”*;

CONSIDERATO

che la partecipazione degli stakeholder alla consultazione indetta con l’indicata delibera n. 49/2025 risulta di rilevante importanza ai fini dell’acquisizione di ogni utile elemento per la finalizzazione del procedimento di definizione delle misure concernenti il contenuto minimo degli specifici diritti, anche di natura risarcitoria, che gli utenti possono esigere nei confronti dei concessionari autostradali e dei gestori dei servizi erogati nelle pertinenze di servizio delle reti autostradali, avviato con la citata delibera n. 16/2023, con specifico riguardo al sistema di calcolo del rimborso del pedaggio in presenza di limitazioni all’utilizzo dell’infrastruttura;

RITENUTO

pertanto opportuno accogliere la richiesta pervenuta, e, conseguentemente, congruo:

- prorogare al 15 maggio 2025 il termine previsto dalla citata delibera n. 49/2025 per l’invio di osservazioni e proposte da parte dei soggetti interessati;
- posticipare al 28 maggio 2025 la data dell’audizione presso la sede dell’Autorità di Via Nizza, 230 - Torino, al fine di consentire ai partecipanti alla consultazione che ne facciano richiesta di illustrare le proprie osservazioni e proposte innanzi al Consiglio dell’Autorità, parimenti prevista dalla richiamata delibera n. 49/2025;

RITENUTO

di rimettere a successive valutazioni, anche in funzione degli esiti della consultazione, nonché della tempistica conseguente per la finalizzazione del provvedimento di regolazione, la necessità di una eventuale proroga del termine di cui al punto 5 della delibera n. 49/2025, per la conclusione del procedimento avviato con la delibera n. 16/2023;

su proposta del Segretario generale

DELIBERA

1. di prorogare al 15 maggio 2025 il termine di cui al punto 2 del dispositivo della delibera dell’Autorità n. 49/2025 del 19 marzo 2025, ed al relativo Allegato B, entro il quale i soggetti interessati possono formulare, attraverso le modalità indicate nell’indicato Allegato “B”, osservazioni e proposte motivate sul documento posto in consultazione con la stessa;
2. di posticipare al 28 maggio 2025, alle ore 15:30, la data dell’audizione di cui al punto 3 del dispositivo della citata delibera n. 49/2025, convocata presso la sede dell’Autorità di Via Nizza, 230

- Torino, al fine di consentire ai partecipanti alla consultazione che ne facciano richiesta all'indirizzo PEC dell'Autorità pec@pec.autorita-trasporti.it entro e non oltre il termine di cui al punto 1, di illustrare le proprie osservazioni e proposte innanzi al Consiglio dell'Autorità.

Torino, 29 aprile 2025

Il Presidente
Nicola Zaccheo

(documento firmato digitalmente
ai sensi del d.lgs. 82/2005)